



**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**(Provincia di Trento)**

# **Regolamento per la definizione agevolata Sanzioni Codice della Strada**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.01.2017*

## INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 Oggetto della definizione agevolata .....	2
Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	2
Art. 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 5 Definizione agevolata degli importi di rateizzazione .....	3
Art. 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento .....	3
Art. 7 Procedure cautelative ed esecutive in corso .....	3

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.5 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 –ed in attuazione dell'art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione fiscale (di cui al regio decreto n.639/1910) di Sanzioni del Codice della Strada.
2. Ai fini del presente regolamento, per Comune di Pergine si intende il Corpo Intercomunale di Polizia Locale che si avvale di Trentino Riscossioni S.p.a. per la gestione della riscossione coattiva delle sanzioni CdS.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento per la definizione agevolata delle Sanzioni del Codice della Strada.

**Art. 2**  
**Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le ingiunzioni fiscali, eseguite ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n.639, emesse da Trentino Riscossioni S.p.a. negli anni 2012-2016 e notificate entro il 31/12/2016, per le sanzioni amministrative di violazioni al Codice della Strada.
2. Con la definizione agevolata, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi né le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689/81.

**Art. 3**  
**Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta a Trentino Riscossioni S.p.a. apposita istanza entro e non oltre il 15 maggio 2017 utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito comunale e sul sito di Trentino Riscossioni.
2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere presentata presso gli sportelli di Trentino Riscossioni siti in Via Romagnosi n. 11/A oppure inviata unitamente alla copia del documento di identità e copia dell'ingiunzione fiscale, alla casella postale certificata pec: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it.
3. L'importo minimo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad Euro 30,00 (trenta) e la scadenza sarà fissata all'ultimo giorno di ciascun mese; il pagamento delle singole rate potrà essere effettuato tramite bollettino freccia o addebito in conto corrente; il numero massimo di rate concedibili è pari a 15 (quindici), con limite massimo di ultima scadenza 30 settembre 2018.

4. In sede di definizione agevolata verrà ricalcolato l'aggio di riscossione coattiva sul nuovo importo.
5. Il debitore sarà tenuto ad indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

#### ***Art. 4***

##### ***Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Trentino Riscossioni S.p.a. comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 15 giugno 2017, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, Trentino Riscossioni Spa trasmetterà ai debitori la comunicazione nella quale sono dettagliatamente indicati: l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la data di scadenza delle stesse.

#### ***Art. 5***

##### ***Definizione agevolata degli importi di rateizzazione***

1. La definizione agevolata non potrà essere concessa per rateazioni in corso: per rateazione in corso si intende l'esistenza di un piano di ammortamento che comprenda almeno una rata in scadenza alla data del 30 aprile 2017.

#### ***Art. 6***

##### ***Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti, e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione o di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### ***Art. 7***

##### ***Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Trentino Riscossioni Spa, relativamente ai debiti oggetto della definizione agevolata, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi su veicoli e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1; non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.